REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 729/A1700A/2021 **DEL 18/08/2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (20 - 30 luglio 2021).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i.;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza";
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l'approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l'esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall'approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l'art. 8 "Consultazioni per iscritto", che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l'invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 20 luglio 2021 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito ai seguenti argomenti:

- proposte di modifica relative all'estensione del PSR 2014-2020 per gli anni 2021-2022, come previsto dal Reg. (UE) 2020/2220; si tratta di modifiche sia di tipo finanziario (ripartizione tra le varie misure e operazioni delle risorse aggiuntive assegnate al Piemonte) sia di tipo testuale, al fine di rendere maggiormente efficace l'attuazione del Programma negli ultimi anni;

- criteri di selezione per numerose Misure e Operazioni del PSR;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 30 luglio, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05B "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

considerato che il citato art. 8 "Consultazioni per iscritto" del Regolamento interno prevede che:

- l'Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l'esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell'Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno approvare tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008

DETERMINA

- di approvare il documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 20 al 30 luglio 2020, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere ufficialmente al più presto alla Commissione europea, previa autorizzazione della Giunta regionale, le proposte di modifica finalizzate all'estensione del PSR 2014-2020 per gli anni 2021-2022, come previsto dal Reg. (UE) 2020/2220.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_-_Verbale_CdS_20_-_30_lug_2021.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Documento di chiusura della consultazione scritta
20 - 30 luglio 2021

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 20 luglio 2021 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito a:

- proposte di modifica relative all'estensione del PSR 2014-2020 per gli anni 2021-2022, come previsto dal Reg. (UE) 2020/2220; si tratta di modifiche sia di tipo finanziario (ripartizione tra le varie misure e operazioni delle risorse aggiuntive assegnate al Piemonte) sia di tipo testuale, al fine di rendere maggiormente efficace l'attuazione del Programma negli ultimi anni;

- criteri di selezione per le seguenti Misure e Operazioni:

- M4.1.1 (investimenti nelleaziende agricole);
- M4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori);
- M4.1.3 (riduzione delle emissioni in atmosfera);
- M4.2.1 (agroindustria);
- M5.1.2 (prevenzione calmità abiotiche);
- M6.1.1 (insediamento giovani);
- M10 (pagamenti agroambientali);
- M11 (agricoltura biologica).

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tale argomento era stato fissato al 30 luglio 2020.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 28 luglio la **Commissione europea** ha inviato le seguenti osservazioni:

1. *In base ai principi per la definizione dei criteri di selezione di cui alla sezione M 4.1.3, il riferimento alla zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola è soppresso. Non vi è alcuna giustificazione a sostegno di tale affermazione. La regione potrebbe spiegare perché si propone questa soppressione?*
2. *L'emendamento modifica i principi relativi alla fissazione dei criteri di selezione nell'ambito della misura M11 per favorire l'integrazione delle operazioni con altri interventi del PSR. Sebbene in linea di principio non vi si oppongano, il motivo potrebbe giustificare la modifica proposta? Vi sono state questioni di attuazione che hanno portato alla proposta?*
3. *La regione intende aprire nel 2021 nuovi bandi per le misure M11 e M10. E per 2022? Potrebbe la regione chiarire?*
4. *Per quanto riguarda la misura 10.1.1, il documento afferma che la proposta è quella di prorogare gli impegni attuali per gli anni 2021 e 2022. La regione potrebbe confermare che saranno aperti nuovi bandi anche per la misura M10.1.1 nel corso del 2021 e del 2022?*
5. *Il documento indica che la proroga per il mantenimento dell'agricoltura biologica non può superare un anno. Ciò vale anche per il 2021? In caso affermativo, la regione potrebbe giustificare l'approccio alla luce dell'obiettivo fissato nelle strategie per la biodiversità e "Dal produttore al consumatore"?*

- In data 29 luglio **Confagricoltura Piemonte** ha espresso le osservazioni di seguito riportate:

In riferimento alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del Psr, indetta da codesta Autorità di gestione il 20 luglio scorso, formuliamo di seguito le nostre considerazioni. Sul piano generale riteniamo soddisfacente l'impianto delle modifiche che si intendono apportare al Psr per la prosecuzione nel biennio 2021-2022, sia per quanto riguarda le variazioni testuali, sia per quanto concerne la distribuzione delle risorse finanziarie, conseguenza anche di un sistema di coinvolgimento e consultazione delle rappresentanze del mondo agricolo che si è rivelato efficace e che ha permesso, nella maggior parte dei casi, di condividere le proposte contenute nei documenti in esame, andando così nella direzione auspicata di rendere più efficace la fase finale di attuazione del Programma di sviluppo rurale, anche nel senso della piena utilizzazione dei fondi a disposizione. Tuttavia riteniamo necessario presentare alcune osservazioni sui contenuti dei documenti.

Modifiche testuali

Per quanto riguarda le modifiche testuali esprimiamo particolare apprezzamento sulle ipotesi di allargamento, a beneficio di alcuni settori, dei fabbisogni specifici delle Op. 4.1.1 e 4.1.2, di introduzione dei costi standard per l'Op. 3.1.1, di revisione dei principi di selezione e dei massimali di spesa per l'Op. 4.1.3, di inserimento della nuova azione 3 dell'Op. 5.1.2, di chiarimento puntuale sulla trasformazione dei prodotti per l'Op. 6.4.1 e, in linea generale, sulle altre numerose modifiche che si intendono adottare. Tuttavia, nutriamo ancora alcune perplessità sulla questione relativa all'aggiornamento delle soglie di produzione standard e

dei relativi punteggi per le Op. 4.1.1 e 4.1.2. Pur valutando positivamente il notevole sforzo compiuto per ampliare la platea dei beneficiari delle provvidenze pubbliche favorendo l'accesso ad aziende di maggiori dimensioni economiche rispetto al passato, riteniamo che sarebbe opportuno fare un passo in più e individuare ancora una fascia di produzione standard con punteggio di priorità oltre i 250 mila euro (fino ad almeno 350 mila euro), tenuto conto che, come confermano i dati dell'Anagrafe agricola unica del Piemonte, questa classe di produzione standard ha avuto un incremento del 25% in termini numerici nel periodo che va dal 2015, anno di prima applicazione del Psr, al 2020. Chiediamo pertanto di valutare la possibilità di introdurre un'ulteriore fascia di produzione standard da 250 mila a 350 mila euro con un proprio punteggio di priorità. Anche sull'assegnazione in ordine decrescente dei punteggi dell'attuale proposta, ravvisiamo come la fascia di produzione standard compresa tra 100 mila e 250 mila euro sia penalizzata rispetto a tutte le altre, in quanto il divario con la penultima soglia (85 mila100 mila euro) è di 1,5 punti in meno e non di 1 punto come per tutte le altre fasce. Reputiamo che ciò sia un elemento di discriminazione nei confronti di queste aziende. Sarebbe dunque opportuno innalzare il punteggio a 2, riservando invece 1 punto all'ulteriore fascia compresa, come da noi richiesto, tra 250 mila e 350 mila euro. Queste ulteriori ipotesi di modifica non dovrebbero, a nostro giudizio, determinare effetti significativi sull'assetto delle graduatorie dei futuri bandi poiché le aziende con produzione standard superiore alla media, per come sono impostati i criteri di selezione, continueranno in ogni caso a registrare difficoltà nell'acquisire punteggi elevati tali da collocarle nella parte alta delle graduatorie. Per quanto concerne le modifiche testuali riferite alla Mis. 11 (cap. 16), che hanno anche un riflesso sull'equa redistribuzione delle risorse aggiuntive 2021-2022, consideriamo condivisibile la proposta di non attivare altri bandi per l'Op. 11.1.2 (agricoltura biologica mantenimento) rispetto a quello triennale di quest'anno. Siamo invece perplessi sull'ipotesi di aprire un eventuale ulteriore bando, anche di durata inferiore a 3 anni, a valere sull'Op. 11.1.1 (agricoltura biologica conversione). I segnali che provengono dal mondo agricolo alle prese con una situazione di perdurante crisi generalizzata determinata dall'emergenza pandemica, da fattori negativi di mercato e da altre criticità che spesso compromettono totalmente i raccolti quali eventi metereologici eccezionali (per esempio gelo, grandine e siccità) sempre più frequenti e pesanti attacchi incontrollabili di insetti (per esempio Popillia Japonica e Cimice asiatica), portano gli imprenditori a mettere in secondo piano l'adozione di nuove metodologie produttive e a puntare invece su investimenti atti a risolvere problematiche contingenti, quali per esempio l'acquisizione di sistemi attivi di protezione delle coltivazioni da eventi calamitosi di tipo abiotico e biotico. Riteniamo pertanto che eventuali risorse finanziarie in esubero rispetto al fabbisogno debbano essere più efficacemente utilizzate a favore di quelle operazioni, per le quali le aziende hanno dimostrato maggiore interesse. Restando nell'ambito degli interventi di natura ambientale citiamo, per esempio, l'Op. 10.1.2 e l'Op. 10.1.3. Ci sembra dunque opportuno rinviare l'apertura di ulteriori bandi sull'agricoltura biologica in conversione al prossimo periodo di programmazione.

- Sempre in data 29 luglio **Coldiretti Piemonte** ha fatto pervenire le osservazioni che seguono:

Torino, 29 luglio 2021
Prot. n. 116/3/I/er
Oggetto: Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte – Consultazione scritta – Luglio 2021

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Autorità di Gestione del PSR
Corso Stati Uniti n. 21

TORINO

Relativamente alla procedura di consultazione scritta inerente specifiche proposte di modifica (sia di tipo testuale, che di carattere finanziario) del PSR 2014-2020 per quanto concerne, in attuazione del Regolamento Ue n. 2220/2020, il biennio 2021-2022, prese in esame le stesse, si ritiene opportuno avanzare specifiche osservazioni.

Nel merito si rileva la significativa valenza che il cosiddetto periodo di transizione in atto riveste, in quanto da considerarsi propedeutico alla nuova programmazione 2023-2027, rispetto alla quale iniziano a delinearsi i relativi indirizzi a cui occorre, necessariamente, porre attenzione e, parallelamente, opportunità per apportare, in termini, innanzitutto, di semplificazione e miglioramento del livello di efficacia, i necessari aggiustamenti così da rendere gli interventi che si intendono attivare maggiormente rispondenti alle esigenze di un contesto, quale quello rappresentato dal settore agricolo e, in termini più ampi, dal mondo rurale, che a causa della pandemia ha subito uno shock socio-economico per il cui superamento si rende necessario un adeguato piano di sostegno.

In tal senso, considerando la dotazione finanziaria assegnata al Piemonte, comprendente anche i Fondi Next Generation EU (EURI), si ritiene risulti essenziale adottare una metodologia di ripartizione delle riorse che, in riferimento alle performance di spesa registrate nel settennato 2014-2020 ed al nuovo periodo di attuazione (il cui termine è fissato al 31 dicembre 2025), sia in grado di rispondere alle effettive esigenze espresse da quel tessuto imprenditoriale a cui sono indirizzate.

Modifiche testuali – Operazione 3.1.1 – Introduzione costi standard

Nel condividere, in termini generali, la scelta di procedere con l'introduzione dei costi standard, in quanto modalità in linea con la necessità di semplificazione delle procedure, si rileva come a fronte di una prima fase di adozione degli stessi, appaia necessario prevedere non solo un'azione di successivo confronto, a titolo di controllo, degli scostamenti, ma altresì, un effettivo processo di adeguamento di tali parametri, in modo tale che possano essere apportati gli aggiustamenti che si rendessero necessari prima dell'apertura di un successivo bando.

Modifiche testuali – Operazione 4.1.1 – aggiornamento soglie di Produzione standard (assegnazione nuovi punteggi)

Considerando i cambiamenti registrati nell'ambito del tessuto imprenditoriale agricolo piemontese dal 2015 al 2020, appare congrua la proposta di modificare le fasce dimensionali, in termini di Produzione Standard, attraverso le quali classificare le imprese agricole che intendono realizzare un piano di sviluppo aziendale.
Si esprime, pertanto, condivisione rispetto all'innalzamento del limite massimo a € 250 mila di Produzione Standard, rispetto alla precedente soglia (€ 100 mila).

Nel merito analizzando la nuova impostazione dei criteri di selezione e dei punteggi che si prevedono di assegnare, si propone di modificare, in relazione al secondo criterio, il punteggio da assegnare alle aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 100 mila euro e 250 mila euro, incrementando l'attuale valore di 1.5 punti a 2 punti.
Tale variazione si prevede possa consentire, in termini di generale analisi di tutti i criteri di selezione e relativi punteggi che si prevedono di adottare, di rendere più equilibrata la fase di selezione e conseguente definizione delle graduatorie.

Proposta di modifica che, invece, non si ritiene debba essere applicata all'Operazione 4.1.2, rispetto alla quale, invece, l'impostazione adottata appare congrua con le finalità dell'intervento che, come noto, si pone l'obiettivo, in termini generali, di sostenere l'attuazione di processi di sviluppo proposti da giovani imprenditori agricoli (insediatisi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno).

Modifiche testuali – Operazione 4.1.3 – aggiornamento principi di selezione e massimali

Stante la necessità di attivare efficaci misure che possano permettere, attraverso un approccio regolatorio comune ed equilibrato, di migliorare la qualità dell'aria, appare evidente come l'Operazione in oggetto rivesta una significativa importanza.
Per tali motivazioni e considerando anche quanto previsto dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria adottato dalla Regione Piemonte, con specifico riferimento alla Misura AG04 (*Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo*), rilevando come l'adozione si specifiche pratiche debba, comunque, dimostrarsi per l'impresa agricola interessata tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile, si ritiene opportuno prevedere l'innalzamento dei massimale inerente la spesa ammissibile anche in presenza di *investimenti volti a ridurre l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento e di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati*.

Proposta di riformulazione del paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)":

A ciascuna azienda beneficiaria, in riferimento ad ogni domanda presentata, viene riconosciuto un costo ammissibile fino ad euro 60.000 per gli investimenti singoli, euro 100.000 per gli investimenti collettivi ad uso comune.

Tali valori sono elevati rispettivamente sino ad euro 90.000 e 150.000 quando la domanda prevede la realizzazione di più di un intervento o investimenti volti a ridurre l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento e di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati.

Considerando, inoltre, le recenti disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, si ritiene che in presenza di situazioni in cui si dovesse registrare, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione, parità di punteggio, sia opportuno riconoscere priorità, innanzitutto, *alle aziende con allevamenti a maggior impatto emissivo, ovvero alle imprese con allevamenti di maggiori dimensioni (valutato sulla base delle UBA di interesse zootecnico che nel Fascicolo aziendale, sez. Allevamento, risultino detenute a livello aziendale in data uguale o antecedente la data di presentazione della domanda).*
Le condizioni riconducibili alla *prevalente partecipazione femminile* ed all'*età inferiore*, quindi, dovrebbero essere adottate in subordine a quanto sopra indicato.

Operazione 4.2.1 – Modifica dei criteri di selezione

In relazione alle proposte avanzate, inerenti la rimodulazione dei criteri di selezione, si esprime una valutazione negativa ed una non condivisione.
Sotto questo punto di vista se, così come teoricamente previsto, le finalità dell'Operazione in oggetto dovrebbero consentire di:

- sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agro-alimentari, così da permettere il trasferimento di un equo valore tra i componenti delle filiere stesse;
- stimolare la competitività del settore agricolo, favorendo il riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali;

occorre rilevare come nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, gli stessi siano risultati fortemente disattesi, nonostante siano state investite risorse per importo superiore agli 80 milioni di euro.
La rimodulazione proposta, andando ad incidere su quei criteri di selezione (criterio 8 – *Durata dei contratti di fornitura delle materia prime e maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito* – e criterio 9 – *Livello di coinvolgimento dei produttori primari*) che, seppur in modo poco efficace, permettevano di riconoscere un punteggio di priorità a quei beneficiari che intendevano attuare politiche di filiera integrata con il territorio, si ritiene tenda ad accentuare ulteriormente tale distorsione.
Per tali motivazioni si renderebbe, invece, indispensabile una rimodulazione dell'intervento, agendo, innanzitutto, sugli impegni essenziali a carico dei beneficiari, in modo tale che il collegamento con le il tessuto produttivo agricolo costituisca un elemento imprescindibile delle strategie di sviluppo agro-industriali.
Parallelamente, in termini di definizione dei criteri di selezione, occorrerebbe adottare un approccio che tenda ad incentivare, attraverso il riconoscimento di punteggi specifici, la creazione di un diretto collegamento con il tessuto imprenditoriale agricolo di livello locale, anche attraverso la partecipazione, seppur in modo indiretto, dei produttori agricoli

ai benefici degli investimenti (agendo sulla remunerazione della materia prima, oltre che sulla durata dei contratti di fornitura).
Si auspica, quindi, considerando che tra gli obiettivi della nuova programmazione della Politica Agricola Comune in relazione al periodo di programmazione 2023-2027, sono ricompresi anche il *garantire un giusto reddito ai produttori primari* e il *riequilibrio della filiera* (con specifico riferimento alla catena del valore), vi possano essere le condizioni che permettano di ri-disegnare l'impostazione ed attuazione dell'intervento a supporto del comparto agro-industriale piemontese.

Modifiche Finanziarie

Dall'analisi della documentazione si rileva come siano presenti specifiche Operazioni per le quali è previsto lo stanziamento di nuove risorse finalizzate all'apertura di nuovi bandi (come nel caso, a titolo indicativo, dell'Operazione 1.2.1 – intervento a regia regionale, dell'Operazione 4.3.4/Azione 2, dell'Operazione 12.1.1) o all'incremento della dotazione finanziaria riconducibile ad iniziative già attuate (Operazione 8.5.1, Operazione 8.6.1), senza che siano fornite specifiche indicazioni rispetto all'effettiva performance di spesa raggiunga a conclusione del periodo 2014-2020 o basandosi su valutazioni di carattere empirico.
Parallelamente in riferimento ad altre Misure, come nel caso delle azioni inerenti il sostegno allo sviluppo locale Leader, si rileva come il livello relativo al contributo effettivamente erogato risulti essere significativamente inferiore rispetto alle risorse impegnate.

Nel ribadire come si ritenga essenziale che l'allocazione delle risorse assegnate al Piemonte in relazione al biennio 2021-2022 si basi su un principio di efficacia e, quindi, anche su elementi oggettivi, si ritiene sarebbe opportuno valutare la possibilità di sostenere maggiormente, indipendentemente dal settore di riferimento, quella tipologia di interventi per i quali, stante le richieste presentate in rapporto alla dotazione disponibile nel periodo di programmazione appena concluso, si è registrato un elevato numero di istanze potenzialmente ammissibili, ma escluse per mancanza di copertura finanziaria (a decorrere dalla Misura 10, ovvero dagli interventi agro-climatico-ambientali, in relazione ai quali da un'analisi, seppur parziale, delle domande di sostegno presentate in relazione al bando 2021, il fabbisogno finanziario che ne scaturisce risulta essere maggiore alla dotazione assegnata).

Al riguardo, inoltre, con specifico riferimento all'Operazione 4.1.4 (*strumenti finanziari per aziende agricole*) ed all'Operazione 4.2.2 (*strumenti finanziari per agro-industria*), pur considerando le novità introdotte in termini di possibile sostegno al capitale circolante, si rileva come per effetto degli interventi straordinari di carattere finanziario attuati su base nazionale a causa dell'emergenza sanitaria in atto, riconducibili ai cosiddetti decreti Liquidità e Cura Italia, le imprese sia agricole, che agro-industriali hanno la possibilità di usufruire di specifiche misure e strumenti.

Qualora, quindi, permanesse una condizione caratterizzata da un basso livello di utilizzo delle risorse messe a disposizione di tali Operazioni, si ritiene sarebbe opportuno impiegare le disponibilità non ancora impegnate per sostenere altre tipologie interventi, quali l'attuazione di un bando riconducibile all'Operazione 10.1.1 (*Produzione Integrata*) destinato, in primis, ai giovani imprenditori agricoli neo insediati ed all'Operazione 6.4.1 implementandone la dotazione, stante la valenza che riveste la multifunzionalità quale fattore di stimolo alla ripresa economica, alla luce, altresì, delle modifiche proposte (*inclusione dell'attività di trasformazione del prodotto agricolo, in prodotto finale non incluso nell'Allegato I del TFUE*) che determinano una maggiore e più ampia diversificazione delle iniziative sostenibili.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Delegato Confederale
Bruno Rivarossa

Il Presidente
Roberto Moncalvo

- In data 30 luglio la **Direzione regionale A16**, in qualità di **Autorità Ambientale**, ha inviato le seguenti osservazioni:

Buongiorno,
in relazione alle modifiche al PSR 2014-2020, esteso fino al 2022, l'AA, sentiti i settori di competenza, osserva quanto segue.

- *"Scheda modifiche testuali 14lug2021": nel cap. 1: Modifiche al Capitolo 4 – aggiornamento SWOT e fabbisogni nella tabella Sezione competitività di pag. 8 relativamente al Fabbisogno prioritario "Adozione di tecniche produttive a tutela della risorsa suolo", è necessario inserire anche il Vitivinicolo in quanto coltura soggetta a forti fenomeni erosivi derivanti dal ruscellamento.*

Inoltre, in vista della futura programmazione, si sottolinea che sarebbe opportuno prevedere azioni a favore di interventi sulla gestione del suolo con lavorazioni superficiali, mantenendolo inerbito o coperto il più possibile durante tutto l'anno, inserimento di fasce inerbite, non solo riparie, per intercettare e rallentare i flussi idrici e i relativi inquinanti idrotrasportati o adesi alle particelle di suolo, causati dal fenomeno del run-off. Tale fenomeno è stato rilevato nei bacini idrografici caratterizzati da forti pendenze e coltivati a vite, in cui si riscontrano presenze di fosforo e prodotti fitosanitari, ma anche nella zona del novarese e vercellese, in cui si verificano picchi di glifosate nel periodo autunnale; pertanto si raccomanda la formazione professionale per l'uso dei prodotti fitosanitari, e in particolare dei diserbanti come anche il glifosate, l'utilizzo di attrezzature per ridurre la deriva, l'adozione di misure di mitigazione per il run off. Inoltre si segnala è in fase di predisposizione il nuovo PdGPo , con l'elenco dei corpi idrici che non raggiungono l'obiettivo di qualità per cause prevalentemente agricole, e le relative KTM.

- Sempre in data 30 luglio **Confcooperative - Fedagripesca** ha fatto pervenire le osservazioni che seguono:

Oggetto: Consultazione scritta del Comitato di sorveglianza regionale PSR 2014-2020. Osservazioni.

Siamo con la presente a formulare le osservazioni sulle proposte di modifica del PSR 2014/2020 – prolungamento 2021/2022.
In particolare le osservazioni sono riferite alle seguenti misure:

Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole"

La Mis. 4.1 del PSR ha come obiettivo principale il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole, sostenendo investimenti per la modernizzazione delle strutture e degli strumenti tecnici. La scrivente ritiene pertanto fondamentale poter sostenere progettualità che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale di singole aziende che, per motivi di congruità tecnica ed economicità decidono di acquisire congiuntamente, per uso comune, macchinari ed attrezzature. Per questi motivi non si comprende la proposta di riduzione del punteggio da 3 punti a 2.

L'acquisto collettivo è infatti occasione/strumento:
- per l'instaurarsi di un percorso di crescita condiviso con altre imprese, basato su forme di collaborazione più o meno strutturate;
- per ridurre il valore delle immobilizzazioni;
- per la realizzazione di economie di scala in grado di ridurre i costi per unità di prodotto e di aumentare la redditività e la competitività delle imprese,
- per abbassare la soglia degli investimenti necessari all'introduzione di innovazioni,
- per addivenire alla creazione di imprese agricole aggregate in forma societaria o cooperativa (se non già esistenti e quindi da favorire con tale forme di incentivo).

Davvero tutto spinge per l'aggregazione a tutti livelli anche in agricoltura ed invece con questa rimodulazione si torna indietro favorendo forme di individualismo agricolo da noi non condivisibile.

PROPOSTA DI MODIFICA DEI CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERAZIONE 4.2.1 "TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"

Sulla rimodulazione del criterio 8 (durata dei contratti fornitura delle materie prime e maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito - 8A e 8B) si osserva quanto segue:
- la prima *ratio* della sottomisura *Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*, riguarda il fatto che i benefici degli investimenti delle imprese agroalimentari devono ricadere pienamente sui produttori agricoli, fino a dover affermare che tale piena ricaduta costituisce la condizione del possibile finanziamento delle imprese stesse.

In tale contesto ne deriva:
- che solo i contratti di fornitura sono rispettosi di tale *ratio* tanto più se si vuole parlare con cognizione di causa di relazioni di filiera (sono i contratti che costituiscono le filiere diversamente queste sono un'astrazione); nel caso delle cooperative agroalimentari non si fanno contratti tra cooperative e produttori agricoli perché le cooperative agroalimentari costituiscono una realtà unitaria tra struttura produttiva dei soci e struttura di trasformazione.

La modifica dei punteggi del criterio di selezione 8A) e 8B) va nella direzione opposta nel senso che non garantisce appieno la ricaduta sul produttore agricolo. Pertanto si ritiene debbano essere riproposti i punteggi applicati sul precedente bando;
L'affermazione rispetto al fatto che la rimodulazione del criterio 8 (durata dei contratti fornitura delle materie prime e maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito - 8A e 8B) è dovuta al riequilibrio di questo punteggio sul totale di quelli assegnabili, riducendone il peso rispetto agli altri, è di tipo tautologico e non spiega le motivazioni di tale riequilibrio; trattasi di un presunto riequilibrio che finisce per favorire l'impresa di trasformazione in quanto tale e comunque penalizza i produttori agricoli.
Inoltre non si comprende la rimodulazione del criterio di selezione di cui al principio di selezione 9 ritenendo eccessiva la riduzione del punteggio da 15 a 4. Infine rispetto al criterio di selezione di cui al principio di selezione 16 il punteggio andrebbe portato a 3 punti.

La necessità di accompagnare le imprese di trasformazione nel loro sforzo di innovare i processi produttivi nella fase successiva al periodo emergenziale Covid 19, nonché l'impatto indiretto sui produttori agricoli, fanno ritenere necessario un aumento della dotazione finanziaria dell'operazione 4.2.1 ad oggi quantificata per un importo di 21 M€, da ritenersi non sufficiente al raggiungimento degli obiettivi che la misura si pone. Basti pensare alla percentuale di copertura dei precedenti tre bandi pari a 51,8% con 294 domande di sostegno pervenute per un costo totale degli investimenti di 397,5 M€ di €, un contributo di 160 M€ di € a fronte di una dotazione di 83 M€.
Si richiede pertanto un incremento delle risorse pari a 30 M€.

Operazione 5.1.2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico"
Inserimento nuova azione 3

La particolare situazione climatica che ha contraddistinto le ultime stagioni, necessariamente richiedono l'adozione di investimenti tali da tutelare le nostre produzioni, in particolare, ma non solo, quelle ortofrutticole. La proposta di inserimento di una nuova azione 3 ci trova assolutamente d'accordo, ma nel contempo, riteniamo che la sola possibilità di finanziare investimenti quali l'acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina sia fortemente limitativo. Siamo pertanto a richiedere che siano finanziabili anche gli impianti antibrina tradizionali ad acqua.

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

- Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla **Commissione europea**, si precisa quanto segue.

1. La sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia europea relativamente alla Procedura d'Infrazione 2147/2014 sulla qualità dell'aria, che in Piemonte coinvolge i territori ricadenti in pianura e collina, richiama anche il comparto agricolo ad adottare tutte le misure opportune per dare maggiore incisività alla mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e ammoniaca, quest'ultima un precursore del particolato PM10. Per l'**Operazione 4.1.3**, si ritiene pertanto opportuno ampliare l'areale di applicazione previsto dal Criterio 4 (localizzazione delle imprese), promuovendo l'adesione nelle aree di pianura e collina; tali areali ospitano anche le Zone Vulnerabili ai Nitrati, designate ai sensi della Direttiva 91/676 (dove la qualità delle risorse idriche è compromessa o a rischio di diventarlo). Le azioni di miglioramento tecnologico e gestionale sostenute dall'Operazione 4.1.3 a vantaggio della qualità dell'aria sono così applicate in via prioritaria nei territori dove più critica è la contaminazione dell'aria, ma continuano al contempo a concorrere alla tutela della risorsa idrica necessaria nelle ZVN.

2. La proposta di modifica dei criteri di selezione per la **Misura 11** non deriva da specifiche difficoltà riscontrate nell'applicazione di tale intervento, ma piuttosto dall'esigenza di integrare gli aspetti considerati nella scelta delle domande finanziabili. In aggiunta alla localizzazione in aree preferenziali, infatti, la modifica introduce una valutazione qualitativa dell'impegno assunto dalle imprese agricole, al fine di valorizzare l'attuazione congiunta di altri interventi del PSR che si integrano pienamente con l'agricoltura biologica (oltre che con altre operazioni agroambientali), in quanto atti a incrementare gli effetti di conservazione e sviluppo della biodiversità e di tutela delle risorse naturali in ambito agricolo. La modifica si propone anche di incentivare l'applicazione di tali interventi di particolare pregio ambientale, che richiedono una destinazione non produttiva dei terreni e per questo motivo hanno finora incontrato una scarsa diffusione presso le aziende agricole.

3. Considerando la durata del periodo di prolungamento e le risorse disponibili, nel 2021 si è privilegiata l'apertura di nuovi bandi di durata triennale (fatti salvi gli impegni di maggiore durata). Per il 2022, al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica, è in previsione l'apertura di un nuovo bando triennale per l'**Operazione 11.1.1** (conversione al biologico) – questo elemento verrà esplicitato nella giustificazione delle modifiche; per gli altri interventi delle **Misure 10 e 11**, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, si prevede soltanto la proroga degli impegni che termineranno nel 2021. Occorre anche tenere conto delle prospettive del Piano strategico nazionale per gli anni 2023-2027.

4. Per l'**Operazione 10.1.1**, in particolare, non si prevedono nuovi bandi; è prevista soltanto la proroga degli impegni attuali per il 2021 e il 2022 .

5. In merito al **mantenimento dell'agricoltura biologica**, in linea con quanto stabilito dal Reg. (UE) 2020/2220, il documento prevede che la proroga non possa superare un anno a partire dal 2022. Per il 2021 è stato previsto un nuovo bando aperto anche agli impegni scaduti nel 2020. Si ribadisce che la proroga potrà essere solo di un anno a partire dal 2022, così come previsto dal Reg. 2020/2220; pertanto gli impegni che scadono nel 2021 potranno essere prorogati solamente per il 2022, così come quelli che scadono nel 2022 potranno essere prorogati solo per il 2023 e così via.

- In risposta alle osservazioni di **Confagricoltura,** si precisa che:

  - la proposta di introdurre per le **Operazioni 4.1.1 e 4.1.2** un'ulteriore fascia di produzione standard (PS) da 250.000 a 350.000 euro con punteggio di priorità nei criteri di selezione non è accoglibile, ritenendo che tale richiesta non sia suffragata dai risultati dell'analisi effettuata da IRES Piemonte sui dati delle aziende di tale fascia di produzione standard;

  - la proposta di innalzare da 1,5 a 2 il punteggio per le aziende con PS compresa tra 100.000 e 250.000 euro, in relazione al secondo criterio di selezione:

    - ✔ viene accolta per l'**Operazione 4.1.1,** ritenendo la richiesta coerente con l'impostazione generale dei punteggi di priorità del criterio, la quale prevede che tra le diverse fasce di PS vi sia un divario pari ad un punto;

    - ✔ non viene accolta per l'**Operazione 4.1.2,** ritenendo che il punteggio proposto sia congruo con le finalità dell'intervento che si pone l'obiettivo di sostenere, in abbinamento con l'Operazione 6.1.1, l'insediamento e gli investimenti effettuati da giovani imprenditori agricoli;

  - per l'**Operazione 11.1.1:**

    dando per note le considerazioni sulle esternalità positive dell'agricoltura biologica, occorre valutarne la situazione e le prospettive in Piemonte alla luce degli obiettivi strategici posti dalla politica agricola europea, che prevedono il raggiungimento nel 2030 del 25% della superficie agricola dedicata al biologico. A fronte di questo obiettivo la situazione del Piemonte, fermo a poco più del 5% della SAU complessiva, pur se in crescita, evidenzia un notevole ritardo sia rispetto all'Italia nel suo complesso (quasi il 16% della SAU) sia nei confronti di altre regioni dove il biologico copre superfici con % a doppia cifra.

    Al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica, la politica degli incentivi è un fattore determinante. E' importante favorire soprattutto la conversione, per far entrare nel settore nuove aziende e superfici, dando la possibilità di coprire i costi della prima fase, quando vi è l'obbligo di applicare i metodi biologici senza poter certificare le produzioni; l'efficacia degli incentivi aumenta inoltre se viene data continuità ai bandi per nuovi impegni, di modo che le aziende possano programmare il proprio sviluppo.

    Pertanto, per l'Operazione 11.1.1 si prevede un nuovo bando 2022 con impegni di durata triennale, utilizzando le risorse residue attualmente disponibili; questa iniziativa è un segnale da parte della Regione Piemonte di attenzione al tema e può dare la

possibilità di accedere agli incentivi anche alle aziende che per vari motivi non sono riuscite ad aderire al bando 2021. Inoltre, proprio in relazione alle attuali difficoltà del settore agricolo, l'iniziativa può indicare alle imprese una direzione di sviluppo verso un'agricoltura più sostenibile. In attesa degli sviluppi sul futuro Piano strategico nazionale della PAC, al momento ancora incerti, si ritiene comunque di prevedere l'apertura di tale bando.

Lo spostamento su altre misure delle risorse previste per questo nuovo bando sarebbe pertanto incompatibile con i dati e le considerazioni sopra esposte.

Si ricorda inoltre che nel 2022 è previsto il prolungamento degli impegni assunti ai sensi dell'Operazione 11.1.1 che scadono nel 2021. Per quanto riguarda il mantenimento dell'agricoltura biologica, allo stato attuale non vi sono risorse per prevedere nuovi bandi nel 2022; tale possibilità verrà valutata in futuro, per nuovi impegni con durata anche inferiore a tre anni - fermo restando il raggiungimento degli obiettivi ambientali - compatibilmente con l'eventuale disponibilità di ulteriori fondi.

- In merito alle richieste espresse da **Coldiretti,** si formulano le seguenti precisazioni:

  - per l'introduzione dei costi semplificati sull'**Operazione 3.1.1,** si comunica che l'osservazione viene accolta e pertanto verrà svolto un confronto con gli interessati prima dell'emanazione di un secondo bando;

  - per l'**Operazione 4.1.1,** come già riportato e motivato in risposta alle osservazioni di Confagricoltura, si accoglie la proposta di modificare, in relazione al secondo criterio di selezione, il punteggio per le aziende con produzione standard (PS) compresa tra 100.000 e 250.000 euro, incrementando l'attuale valore di 1,5 punti a 2 punti;

  - per l'**Operazione 4.1.3:**

    - ✔ si accoglie la richiesta di prevedere un massimale più alto non solo per i doppi investimenti, ma anche per gli interventi di copertura fissa delle strutture di stoccaggio, dato atto che tale tipologia di intervento, ad alta valenza di mitigazione delle emissioni di ammoniaca ma ancora poco adottata, è oggetto anche di una priorità d'intervento tramite la proposta di modifica del criterio di selezione n. 2. L'azione congiunta sui massimali di spesa e sui criteri di selezione può quindi accelerare l'auspicata adozione sul territorio di tale intervento di mitigazione;

    - ✔ si accetta la richiesta di mantenere, a parità di punteggio, un criterio di selezione sulla base delle dimensioni aziendali, oltre che (in subordine) le priorità trasversali di genere e di età, poiché ciò permette di rafforzare ulteriormente il principio della priorità d'intervento nelle aziende a maggiori emissioni ammoniacali, attuato con la proposta di adozione del nuovo criterio di selezione n. 10. Il rapporto costi/benefici dell'intervento è infatti più favorevole nelle aziende che ospitano più animali;

  - per l'**Operazione 4.2.1,** si forniscono i seguenti chiarimenti, che includono anche la risposta alle osservazioni pervenute da Confcooperative:

    - ✔ in merito ai **criteri di selezione**:

l'attuazione dell'Operazione in oggetto ha consentito, nel rispetto del cronoprogramma indicato, l'emanazione di tre bandi di sostegno negli anni 2016, 2018 e 2019. I risultati raggiunti hanno permesso di sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agro-alimentari, così da consentire il trasferimento di un equo valore tra i componenti delle filiere stesse e di stimolare la competitività del settore agricolo, favorendo il riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali.

Con i bandi del 2016 e del 2018 sono state presentate rispettivamente 150 e 78 domande di sostegno: nel 2016, più del 90% ha richiesto il punteggio sul criterio 8A (durata dei contratti di fornitura delle materie prime) e più dell'85% sul criterio 8B (quantità di materia prima contrattualizzata); nel 2018, più del 90% ha richiesto il punteggio sul criterio 8A e più dell'83% sul criterio 8B. Tali percentuali si riflettono, con andamento e valori paragonabili, sulle domande ammesse a finanziamento, sulle domande ammissibili in posizione non finanziabile (per mancanza di risorse) e sulle domande non ammissibili.

L'impatto dei suddetti criteri è stato orizzontale e si è rivelato adatto a valorizzare, rispetto all'universo delle imprese di trasformazione, le aziende che con i loro impegni e successivi contratti di fornitura tendono all'obiettivo di garantire la stabilità dei mercati delle materie prime, salvaguardare il reddito degli agricoltori di base, concentrare l'offerta e riversare i vantaggi dell'aiuto a valle rispetto al trasformatore; i benefici degli investimenti delle imprese agroalimentari ricadono quindi pienamente anche sui produttori agricoli.

In generale, i criteri sono stati rimodulati in relazione alle pregresse esperienze e alle innovazioni sviluppatesi negli anni (es. Industria 4.0), cercando di migliorare la selezione delle domande di sostegno.

In particolare la rimodulazione del criterio 8, correlata a quella effettuata sugli altri, tiene conto dei rilievi formulati dalla Commissione europea durante l'audit "ombrello" (UMB/2019/002/IT) iniziato nel 2019 e tuttora in corso. A questo proposito, si segnala che con nota Ares(2021)4715569 del 22 luglio 2021 la Commissione europea ha comunicato di aver "messo in riserva", tra gli altri, l'Organismo Pagatore ARPEA a seguito delle carenze rilevate sulla qualità dei controlli in loco e sulle procedure di selezione per diverse misure "non SIGC" (ossia diverse dalle misure a superficie/animali); la stessa Commissione si riserva di chiedere entro fine 2021 ulteriori azioni correttive in merito a quanto rilevato.

Il criterio 8 continuerà comunque ad assumere rilevanza per il coinvolgimento dei produttori, in particolare quelli locali che forniscono la materia prima per i prodotti riconosciuti a livello comunitario (criteri 5 e 6); il punteggio attribuito al criterio 5 (produzione nel biennio precedente di prodotti inseriti in regimi di qualità) viene mantenuto.

Il criterio 9 (investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE) è stato valorizzato pur nella rimodulazione effettuata; al riguardo si segnala che per i prodotti finali non ricadenti nell'allegato I del TFUE non è stata presentata nessuna domanda di sostegno e che solo tre domande ammesse hanno riguardato, per una piccola quota parte, anche tali prodotti.

Non è pertinente l'osservazione in merito al criterio 16 (maggior coinvolgimento dei produttori primari), che - restando invariato a fronte delle altre rimodulazioni – non viene penalizzato.

Pertanto, si ritiene di mantenere invariata la proposta presentata al Comitato;

- ✔ in merito all'incremento della **dotazione finanziaria**, si conferma l'implementazione delle risorse pari a 21 Meuro, derivante dall'analisi degli anni pregressi e in linea con gli obiettivi di realizzazione degli interventi e di utilizzo delle risorse;

- per le **modifiche finanziarie**:

  - ✔ **misure forestali:**

    la percentuale di risorse aggiuntive destinate all'insieme delle misure/operazioni di interesse forestale è pari a circa il 6% delle risorse pubbliche afferenti il periodo 2021-2022 e quindi ben inferiore al 7,3% relativo al periodo 2014-2020; non si ritiene di comprimerla ulteriormente, in considerazione della forte valenza ambientale che gli interventi forestali rivestono all'interno del PSR e per la loro capacità di coniugare sviluppo territoriale e valorizzazione dei servizi ecosistemici.

    Inoltre, la destinazione di queste nuove risorse è stata effettuata tenendo conto anche dell' equilibrio complessivo del comparto forestale, assicurando risorse dedicate alle risorse umane (M1), agli investimenti (Operazione 4.3.4 Azione 2, Operazioni 8.5.1 e 8.6.1), alle compensazioni (Operazione 12.2) e all'innovazione (Operazione 16.2). Questa ripartizione è in grado di assicurare, pur nella diminuzione di risorse, una continuità alle filiere e alle imprese, tanto più necessaria in un periodo di ripresa economica caratterizzato da contraddizioni che rendono difficoltosa la programmazione degli investimenti;

  - ✔ **Misura 19 - Leader:**

    attualmente la performance di spesa della Misura 19 del PSR piemontese supera il 40%, la seconda più alta tra le Regioni italiane.

    L'efficienza della spesa è minore del tasso medio di spesa del PSR nel suo complesso, tuttavia l'approccio Leader , avendo necessità di selezionare ed approvare i PSL dei GAL preliminarmente all'emanazione dei bandi, presenta fisiologicamente un tasso di avanzamento finanziario molto basso nelle prime annualità ed una conseguente concentrazione della spesa nelle annualità successive. Nel PSR 2007-2013, con tassi di avanzamento della spesa sovrapponibili agli attuali, si è registrato un completo uso delle risorse assegnate a Leader (Asse 4), anche con il riutilizzo delle economie maturate su altre misure mediante una modifica finanziaria negli ultimi anni di programmazione.

    Inoltre, la richiesta di risorse aggiuntive sulla Misura 19 è stata preceduta da un costante monitoraggio dei GAL che sono stati anche esplicitamente indirizzati a privilegiare le operazioni che consentono di attivare bandi a gestione rapida: tutte le "fasi" di un bando (incluse le eventuali proroghe) dovranno avere tempi tali da

garantire che entro il mese di maggio 2025 siano trasmesse ad Arpea le liste di liquidazione contenenti i saldi di tutte le domande ammesse.

Si sottolinea, peraltro, che la Misura 19 comprende molteplici ambiti di intervento fondamentali per lo sviluppo della montagna, che sono stati attuati in modo correlato ed integrato tra più misure dell'attuale programmazione 2014-2020, e che si intendono riproporre come strategici nel periodo di estensione, anche nell'ottica di rilancio a seguito degli impatti della pandemia;

✔ **Operazioni 4.1.4 e 4.2.2 (strumenti finanziari):**

lo stato di attuazione di tali operazioni è stato oggetto di un recente confronto tra le Autorità di Gestione regionali interessate e il FEI, nel quale è emersa la possibilità di ridurne la dotazione finanziaria non utilizzata, subito dopo la scadenza dei contratti vigenti con gli istituiti di credito fissata per fine 2021; importi e tempistiche di tale modifica, nonché le possibili operazioni a cui destinare i fondi in eccesso, saranno pertanto vagliate nell'anno 2022.

Più in generale, le opzioni di riutilizzo delle eventuali economie future sulle diverse misure e operazioni verranno valutate dall'Autorità di Gestione e dal partenariato nei tempi e nei modi opportuni.

➢ Relativamente a quanto segnalato dall'**Autorità Ambientale,** si riportano le seguenti considerazioni:

- **per la Tabella F04** (Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del Fabbisogno 4):

  la tabella riportata in corrispondenza del Fabbisogno 4 "Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali" riguarda in specifico gli interventi di investimento aziendale nei vari sottosettori - fra cui il vitivinicolo - e non le pratiche agricole in quanto tali; la tutela del suolo è invece oggetto di uno specifico fabbisogno, il numero 15 "Migliorare la conservazione del sistema suolo".

  Inoltre nel PSR vi sono interventi specifici per la tutela della risorsa suolo, dalla limitazione del suo consumo - che viene sfavorita negli investimenti aziendali - agli interventi delle misure agroambientali. Con riferimento specifico alla viticoltura si ricorda in particolare l'impegno facoltativo "Inerbimento dei frutteti e dei vigneti" dell'Operazione 10.1.1, a cui aderiscono molte delle aziende che accedono al premio base, oppure l'impegno specifico per i terreni declivi inserito tra gli impegni base dell'Operazione 10.1.1 e che prevede limitazioni alle lavorazioni e obbligo di inerbimenti. Si ricordano inoltre le azioni dell'Operazione 10.1.4 "Conversione seminativi in prati permanenti" e "Inerbimenti multifunzionali ai bordi dei seminativi" e le Azioni dell'Operazione 10.1.7, in particolare l'Azione 3 "Gestione fasce inerbite ai margini dei campi".

  Emerge pertanto nel PSR vigente una forte attenzione alla tutela del suolo, che tra l'altro dovrebbe essere incrementata con la nuova programmazione, già a partire dalla condizionalità rafforzata, che vedrà presumibilmente aumentare le disposizioni in

merito alla copertura del suolo soprattutto nelle fasi più critiche, e con l'applicazione degli ecoschemi;

- sulla **raccomandazione di provvedere alla formazione professionale** per l'uso dei prodotti fitosanitari, l'utilizzo di attrezzature per ridurre la deriva e l'adozione di misure di mitigazione per il *run off*, si conferma che, con i nuovi fondi, sull'Operazione 1.1.1 agricola verrà aperto un bando per la selezione di progetti formativi ricadenti anche sulla Priorità 4 - in particolare Focus area 4A (biodiversità), 4B (acqua) e 4C (suolo) - che potranno comprendere anche le tematiche richieste.

➢ In merito alle osservazioni formulate da **Confcooperative:**

- per l'**Operazione 4.1.1,** si accoglie la richiesta di ripristinare il punteggio di priorità pari a 3 per gli investimenti collettivi, al fine di migliorare la coerenza del bando 2021 con i bandi precedenti;

- per l'**Operazione 4.2.1,** si vedano le risposte sopra riportate;

- per l'**Operazione 5.1.2,** si segnala che gli impianti di irrigazione antibrina sono finanziati dall'Operazione 4.1.1, ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) 1305/2013.

Viene quindi allegata la versione definitiva delle schede relative alle modifiche testuali e finanziarie, complete dei relativi allegati, nonché dei criteri di selezione, con evidenziate le variazioni rispetto alla versione presentata in Comitato.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.